



Ordinanza n. 2024/0000096 del 30/09/2024

OGGETTO:

MISURE EMERGENZIALI PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR) E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PRIVATI NEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/10/2024 AL 31/03/2025.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici", art. 42 "Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16/05/2022 "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative" e la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 "Adesione al progetto Move-In di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto", con le quali la Regione ha aderito e avviato il servizio Move-In a decorrere dal 1/1/2023;

Visti in particolare:

- l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle limitazioni da applicarsi alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell'ambito della fruizione del servizio Move-In;
- l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle

zone di Pianura est e ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell'aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;

- l'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi da parte dei Comuni nel caso in cui si verificano 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell'anno solare di riferimento;

Preso atto della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10 e della successiva lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE del 13 marzo 2024 della Commissione europea (Procedura d'infrazione n. 2014/2147);

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare le misure necessarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario continuare ad agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo, nonostante sia stato rispettato il valore limite giornaliero nel 2023;
- che in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO₂, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022;

Preso atto altresì:

- che l'art. 12 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, per i Comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni dell'Agglomerato di Bologna e i Comuni volontari, l'applicazione di limitazioni alla circolazione emergenziali che trovano attuazione anche nelle domeniche ecologiche (4 domeniche al mese, con possibilità di sospensione dal 1° dicembre al 6 gennaio e nei giorni di festività);
- che l'art.12 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, popolazione residente;
- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 "Adesione al progetto Move-In" di cui alla DGR 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto", la regione ha descritto in dettaglio il servizio e in particolare ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;

Vista inoltre l'Ordinanza Sindacale n. 62 DEL 01/07/2024 con la quale il comune di Calderara di Reno ha stabilito di:

- consentire la circolazione nell'area soggetta alle limitazioni strutturali alla circolazione, adottate con ordinanza sindacale in attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n.2127 del 5/12/2022;

Verificato che il Comune di Calderara di Reno è tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2030;

Considerato che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpa, evidenzia nel periodo temporale 2008-2023, superamenti dei valori limite per la protezione della salute su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero del PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), con la sola eccezione dell'anno 2023,

e del valore limite annuale di NO₂ (40 microgrammi/m³), fissati dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;

Preso atto che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art.182 c.6bis del D. Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;

Ai sensi degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità :

A) sulle aree dei centri abitati di Calderara di Reno, Longara e Lippo - San Vitale come individuate sulla allegata planimetria, dal **01/10/2024 al 31/03/2025 compreso, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì:**

divieto di circolazione dinamica per tutti i seguenti veicoli a motore:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli EURO 0 ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto **è sospeso nei giorni festivi di venerdì 1 novembre, lunedì 4 novembre, domenica 8 dicembre, mercoledì 25 dicembre, giovedì 26 dicembre 2024, mercoledì 1 gennaio, lunedì 6 gennaio 2025**

B) sulle aree dei centri abitati di Calderara di Reno, Longara e Lippo - San Vitale come individuate sulla allegata planimetria,

• **nelle giornate di domenica:**

6-13-20-27 Ottobre 3-10-24-Novembre 1-15-22- 29 Dicembre 2024

5-12-19-26 Gennaio 2-09-16-23 Febbraio 2-09-16-23 - 30 Marzo 2025

divieto di circolazione dinamica per tutti i seguenti veicoli a motore:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;

- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed **EURO 5** non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
- ciclomotori e motocicli EURO 0 ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso nelle giornate di domenica 08 dicembre,**

C) dal 01/10/2024 al 31/03/2025 l'adozione delle seguenti **Misure Emergenziali** attuabili esclusivamente a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE nella giornata di lunedì, mercoledì e venerdì, indichi con un bollino rosso che devono essere attivate le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Bologna, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso su tutte le aree dei centri abitati di Calderara di Reno, Longara e Lippo - San Vitale, come individuate sulla allegata planimetria:

divieto di circolazione nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 per tutti i veicoli a motore seguenti:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed **EURO 5** non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
- ciclomotori e motocicli EURO 0 ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

ORDINA INOLTRE

- **Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A), B) e C) i seguenti veicoli:**
 - autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
 - autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
 - autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada ;
 - autoveicoli dotati di sistema move-in (dal lunedì al venerdì) secondo le disposizioni di cui alla specifica ordinanza sindacale per l'attuazione del sistema MOVE-IN sul territorio comunale nel rispetto della soglia chilometrica annuale;
- **I seguenti itinerari stradali compresi nel centro abitato di Calderara di Reno sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C):**
 - via Armaroli;
 - via Roma, nel tratto compreso tra l'ingresso nord del centro abitato e l'incrocio con via Bazzane;
 - via Bazzane;
 - via Roma, nel tratto compreso tra l'ingresso sud del centro abitato e il parcheggio con l'area attrezzata per i camper;
 - via della Mimosa;
 - via Rizzola Ponente;
 - via Garibaldi.
- **I seguenti itinerari stradali compresi nel centro abitato di Longara sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C):**
 - via Longarola;
 - rotonda De Pisis;
 - via Marchesini
 - via Guardatello

- **I seguenti itinerari stradali compresi nel centro abitato di Lippo - San Vitale sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C):**
 - via Garibaldi;
 - via Cavour;
 - via Ungheri;
 - via San Vitalino;
 - via Pradazzo;
 - via Collodi;
 - via del Campo;
 - via del Cerchio;
 - via Serra;
 - via del Maccabreccia;
 - via della Corte;
 - via Candini;
 - via F.lli Rosselli;
 - rotonda Bugli;
 - rotonda Bonazzi;
 - via Due Scale;
 - via Masetti;
 - via Aldina;
 - via Giovanni XXIII fino all'altezza del civico 5;
 - rotonda dello Storione.

Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano:

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso;
- 2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- 2a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale;
- 3) veicoli di sicurezza pubblica;
- 4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- 4a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
- 5) carri funebri e veicoli al seguito;
- 6) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;
- 6a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
- 7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- 8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 9a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
- 9b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- 10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
- 13) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale ;
- 14) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- 15) adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
- 16) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
- 17) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 18) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
- 19) veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate;

- 20) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero massimo di tre permessi per alunno;
- 21) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni di cui si è in possesso e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.
 - L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.
 - L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii..

DISPONE

- Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

SOSPENDE

- Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.

DISPONE INOLTRE

- Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione e che sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Calderara di Reno.
- Tutti gli utenti della strada devono rispettare quanto stabilito da questo provvedimento. Il personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni di questo provvedimento.

Responsabile del Procedimento è la Responsabile della Polizia Locale (art. 5, comma 3 Legge 241/1990).

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Polizia Locale
Comm. Capo Sandra Neri

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

- Cartelli PAIR
- Parcheggi Scambiatori
- Aree soggette a limitazione
- Principali percorsi consentiti
- Percorsi NON consentiti nelle aree con limitazioni di traffico
- Altri percorsi consentiti

